

## **TI\_GERICHTE 34.2007.36 vom 7. August 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2007.36\\_d20080807](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2007.36_d20080807)

FR: TI\_GERICHTE 34.2007.36 du 7 août 2008

IT: TI\_GERICHTE 34.2007.36 del 7 agosto 2008

### **Regeste**

Accertamento dell'assoggettamento di una società al CCL PEAN e quindi obbligo di pagamento alla fondazione FAR dei contributi previdenziali con effetto retroattivo

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

aprile 2007 [B39/06], 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C\_211/2008] consid. 3.2). In questo senso, alla competenza del TCA per statuire nella presente lite non può evidentemente mutare la norma di foro contenuta all'art. 26 cpv. 1 del CCL PEAN che, come detto, dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali. In effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria, circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un'istanza arbitrale (Meyer Blaser, cit., in RDS 1987 I p. 617; Meyer Blaser, cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer, op. cit., p. 131; STCA 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC, 34.2001.12-21). 2.1.3. Va poi detto che il TCA è parimenti competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'assoggettamento della convenuta al CCL PEAN, premessa indispensabile per fondare l'obbligo contributivo. Al riguardo, nella già citata sentenza del 7 maggio 2008 l'Alta Corte, ricordando che generalmente le controversie circa l'assoggettamento di un'impresa ad un contratto collettivo obbligatorio (come è il caso per il CCL PEAN, di cui si parlerà in seguito) sono di competenza della giustizia civile, non ha tuttavia individuato alcun motivo per non riconoscere al giudice delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla vertenza previdenziale, la competenza per decidere, in via preliminare, in merito al contestato assoggettamento (STF 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C\_211/2008], consid. 4, in particolare consid. 4.6). 2.1.4. Visto quanto sopra, la competenza materiale di questa Corte è data. Essendo inoltre pacifica la competenza territoriale, il TCA deve entrare nel merito della petizione. Nel merito 2.2. In via preliminare occorre stabilire se la CV 1 deve essere assoggetta al CCL PEAN. 2.3. Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato \_\_\_\_\_ (ex \_\_\_\_\_) e il Sindacato \_\_\_\_\_ dall'altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l'età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003. I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo,

hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN). Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo pari all'1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall'entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all'1% (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN). Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorieta generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton \_\_\_\_\_ e di alcune imprese espressamente designate all'art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate l'8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007, che comunque non concernono la fattispecie in esame. Quello che in casu interessa è l'art. 1 cpv. 4 del citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2 CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore): " Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'Allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori: a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale); b. aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali; c. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura; d. aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico); e. aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo; f. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo; g. aziende che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini; h. aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Dal profilo personale, l'art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce: " Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per: a. capi muratori e capi fabbrica; b. capi squadra; c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.; d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali); e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti; f. altri lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un'impresa che rientra nel campo d'applicazione. I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS. Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate." Va qui rilevato che le disposizioni concernenti la dichiarazione di obbligatorieta di un contratto collettivo hanno

carattere normativo e di conseguenza soggiacciono alle regole d'interpretazione dei testi di legge. Pertanto tali disposizioni devono essere interpretate in primo luogo secondo il loro tenore letterale. Qualora il senso letterale è chiaro ed univoco, l'autorità che le deve applicare è di conseguenza legata (STF 17 agosto 2006 [4C.191/2006], consid. 2.2 penultimo paragrafo con riferimenti). 2.4. La decisione di obbligatorietà permette l'applicazione di un contratto collettivo anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO). Al fine di sapere se una azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l'attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell'ambito di questo esame, l'attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l'azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l'assoggettamento ad uno o all'altro contratto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006] consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1 con riferimenti). Va poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio dell'unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l'azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un'attività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e condizioni d'impiego particolari. Un'impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un'azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l'assoggettamento è comunque la tipologia dell'attività che caratterizza un'azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l'impresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001 [4C.350./2000] consid. 3b). 2.5. Nella fattispecie concreta, la vertenza trae origine dalla modifica aziendale annunciata per iscritto dalla CV 1 alla Fondazione AT 1 il 15 marzo 2005, avente il seguente tenore: "Dando seguito al colloquio telefonico intercorso vi preghiamo di voler considerare la situazione che qui sotto viene esposta, riferentesi al nostro personale con decorrenza 1° gennaio 2005. 1. \_\_\_\_\_ - manovale - ora è aiuto pittore. 2. \_\_\_\_\_ pensione anticipata dal 1.7.2005 è assente dal 22.12.04 per infortunio non professionale. 3. \_\_\_\_\_ - pittore gessatore -. 4. \_\_\_\_\_, in infortunio professionale dal 1.9.2004 fino aprile 05 con la ripresa probabile dell'attività potrà svolgere nella società soltanto lavori amministrativi. Vi preghiamo di voler vagliare questa nuova situazione, in tale attesa vi salutiamo." (Doc. G) La società sostiene dunque che dal 1° gennaio 2005 i dipendenti rimasti svolgono attività nel settore della pittura e quindi non nell'edilizia, motivo per cui gli stessi non sono assoggettabili al CCL PEAN. A seguito degli accertamenti eseguiti, la Fondazione attrice è invece del parere che la società, non affiliata alla SSIC, è una azienda assoggettata al CCL PEAN, essendo attiva principalmente nel settore dell'edilizia (art. 1 cpv. 4 lett. a del decreto 5 giugno 2003). A ragione. Per

statuire in merito all'assoggettamento o meno al CCL PEAN è determinate accertare se il genere di attività svolto da CV 1 ricade nel settore edilizio. Al riguardo, va qui evidenziato che con ordinanza 22 ottobre 2007 questo TCA aveva fra l'altro chiesto alla convenuta di produrre l'elenco di tutti i mandati/commesse/appalti ed ogni eventuale altro incarico ricevuti negli anni 2003 -2007 (marzo). Non avendo dato seguito, il 10 marzo 2008 il Vicepresidente di questa Corte ha nuovamente ordinato alla CV 1 di trasmettere la documentazione richiesta, avvertendola delle conseguenze in caso di mancata collaborazione (XVIII; cfr. consid. 1.5). In risposta, il 20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha comunicato di non essere riuscito, malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione diversa da quella già prodotta il 9 novembre 2007. Egli ha comunque allegato le notifiche di tassazione riferite agli anni 2003 a 2006 (XVIII). L'unico documento prodotto dalla convenuta attestante il genere di attività aziendale da lei svolta è un estratto contabile della fatturazione complessiva per lavori di fr. 1'476'753 relativo al 2003. In calce, con caratteri dattiloscritti è stato indicato che fr. 1'430'000.-- sono stati i lavori subappaltati ad altri artigiani, impresa di costruzioni compresi (sono state menzionate le singole imprese edilizie); che dei rimanenti fr. 270'000.--- sono stati svolti lavori di pittura per fr. 40'000.-- e che " tutto ciò a sostegno del fatto che la CV 1 non disponendo di maestranze qualificate (1 muratore \_\_\_\_\_, 1 aiuto pittore \_\_\_\_\_, 1 macellaio \_\_\_\_\_, 1 pittore \_\_\_\_\_) non ha mai assunto mandati specificatamente riferiti all'attività di impresa di costruzione " (doc. 1). Da queste "spiegazioni" si deduce comunque che la CV 1 è stata ed è principalmente attiva nel settore dell'edilizia. Da una parte va fatto presente che nel 2003 la convenuta ha comunque ricevuto diversi appalti nel settore edilizio, anche se la gran parte di questi lavori sono stati subappaltati a terzi, dall'altra essa aveva in organico un muratore (\_\_\_\_\_). Oltre a questo, numerosi sono gli elementi che portano a concludere che la società convenuta sia stata e rimanga attiva nel campo dell'edilizia, vale a dire: · l'adesione di CV 1 datata il 1° marzo 2004 al Contratto nazionale mantello collettivo per l'edilizia principale (sub doc. I); · in data 21 aprile 2005 CV 1 ha compilato il modulo di autodichiarazione al CNM, anch'esso dichiarato di obbligatorietà generale, e di assoggettamento allo stesso dei salari per l'anno 2003 (sub doc. I); · il 26 maggio 2003, 9 marzo 2004 e il 22 marzo la CV 1 ha compilato il formulario per l'adesione all'albo delle imprese 2005 per gli anni 2003 – 2005 (cfr. IX); · la "decisione" 15 luglio 2005 della CPP circa l'assoggettamento della CV 1 al CNM; · il riassunto dell'incontro avvenuto il 23 agosto 2005 presso la Sottocommissione regionale edilizia e genio del \_\_\_\_\_ in cui fra l'altro si legge che la CV 1 dal 1981 al 31 dicembre 2004 si è sempre occupata di lavori nell'ambito dell'edilizia e che l'assenza dal gennaio 2005 del muratore \_\_\_\_\_ è dovuta ad infortunio (sub doc. I). A conferma che, malgrado \_\_\_\_\_ non svolgeva più alcuna attività di muratore a seguito dell'infortunio occorsogli il 1° gennaio 2005, non vi è stato un mutamento aziendale duraturo, va fatto riferimento alla "decisione" 11 gennaio 2006 della Fondazione \_\_\_\_\_. In particolare: " (...) Rileva inoltre che la classificazione \_\_\_\_\_ è rimasta invariata e che la ditta si è sempre considerata un'impresa attiva nel settore dell'edilizia principale. Da un lato ha firmato, il 22 marzo 2005, il modulo «Commissione di vigilanza LEPIC» nel quale dichiara di essere un'impresa generale di costruzioni e dall'altro ha confermato, il 21 aprile 2005, nell'autodichiarazione CNM 2005, di essere attiva esclusivamente nel settore dell'edilizia principale (cfr. pag. 2 dell'autodichiarazione). La motivazione avanzata dalla CV 1, secondo cui non è più attiva nel settore dell'edilizia principale dal 1° gennaio 2005, è quindi in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni. (...)" (Doc. N pag. 5) Va poi ricordato che la società convenuta aveva

(rettamente) notificato alla Fondazione AT 1 i salari 2003, 2004 e 2005 (quest'ultimo a titolo provvisorio) di tre suoi dipendenti, eccetto \_\_\_\_\_ (doc. E). In questo contesto appare poco verosimile che alla Fondazione attrice, come in definitiva sostiene la convenuta, siano stati erroneamente versati i contributi (cfr. contestazione 29 ottobre 2005 di CV 1 alla Fondazione AT 1, doc. M p. 2). In conclusione, in virtù del citato principio dell'uniformità salariale e visti i menzionati accertamenti, considerata non da ultimo la mancata produzione, malgrado le ripetute richieste del TCA (l'ultima di cui all'ordinanza 10 marzo 2008, nella quale parte convenuta è stata resa attenta circa il suo obbligo di collaborazione e le conseguenze sul piano probatorio in caso d'inadempienza; cfr. consid. 1.5), da parte della CV 1 della documentazione attestante la tipologia dei mandati/commesse/appalti (e relative fatturazioni) svolti nel periodo 2003-2007 – e che la convenuta sostiene, alla stregua di semplice allegazione rimasta allo stadio di puro parlato, non essere stati di natura edile –, l'attività della CV 1 è da ritenersi principalmente indirizzata e caratterizzata al settore edile, ritenuto inoltre che l'impresa non dispone di reparti aziendali autonomi attivi in altri settori (quale la pittura). Tenuto conto che la società ha sede nel Cantone Ticino e che i collaboratori non ricoprono una posizione dirigenziale ai sensi dell' art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003, la convenuta è assoggettata al CCL PEAN dal 1° luglio 2003.

2.6. La società convenuta ha chiesto l'audizione di \_\_\_\_\_ (dipendente della CV 1) e di \_\_\_\_\_ (segretario della Sottocommissione regionale edilizia e genio del \_\_\_\_\_, nonché sindacalista presso l'\_\_\_\_\_). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, p. 47 n. 63; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Questo Tribunale ritiene che gli atti all'inserto contengono elementi chiari e sufficienti per statuire in merito all'assoggettamento di CV 1. In questo senso, a prescindere dal fatto che non è dato a sapere su cosa i due testi dovrebbero deporre, l'audizione di entrambi non è tuttavia necessaria. Non occorre sentire \_\_\_\_\_, dal febbraio 2006 unico operaio rimasto alle dipendenze della società convenuta (cfr. riposta punto no. 5). Infatti, al considerando precedente sono stati esaurientemente esposti i motivi per ritenere dato l'assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN. Parimenti non necessario è sentire \_\_\_\_\_, visto che, come già detto al consid. 2.5, agli atti è contenuto il riassunto dell'incontro 23 agosto 2005 tra il citato e la società convenuta (sub. doc. I).

2.7. Considerato l'obbligo di assoggettamento, la CV 1 deve versare i contributi previsti per il datore di lavoro e per i lavoratori. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2004 essi ammontano al 4,66% rispettivamente al 1% del salario determinante (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN); dal 1° gennaio 2005 il contributo del datore di lavoro è del 4% e quello del lavoratore è rimasto invariato all'1% (art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN). Inoltre, per ogni lavoratore l'impresa assoggettata versa fr. 680.-- (contributo d'entrata; art. 28 cpv. 3 CCL PEAN), Per quel che concerne gli interessi va fatto riferimento all'art. 9 cpv. 3 e 4 RPEAN: " Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a

scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all'ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2." (cpv. 3) " La Fondazione fattura un importo di CHF 50.– per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza della fattura". (cpv. 4) In data 30 aprile 2008 la Fondazione AT 1, sulla scorta della documentazione agli atti, ha allestito il seguente conteggio di contributi ancora da versare: " (...) CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA CV 1 SALARI % CONTRIBUTI PAGATO DA PAGARE CONTRIBUTO D'ENTRATA 2003 2004 2005 2006 1° trim. 2007 fr. 117'316.50 fr. 224'693.80 fr. 153'197.10 fr. 58'736.50 5.66 5.66 5.00 5.00 5.00 fr. 2'720.00 fr. 6'640.10 fr. 12'717.65 fr. 7'659.85 fr. 2'936.85 625.95 fr. 2'040.00 fr. 4'832.05 fr. 9'277.20 fr. 4'000.00 fr. 0.00 0.00 fr. 680.00 fr. 1'080.05 fr. 3'440.45 fr. 3'659.85 fr. 2'936.85 625.95 TOTALE fr. 553.943.90 33'300.40 20'149.25 13'151.15 Chiedo pertanto che la ditta convenuta sia condannata a versare alla Fondazione AT 1 in \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 13'151.15 , con il rilievo che, in parziale modificazione e per semplificazione dei petitum n. 2 e 3, gli interessi del 5% sono calcolati dal 1. di aprile dell'anno successivo alla scadenza dei contributi per ogni anno e3 quindi su fr. 680.-- (contributi d'entrata) dal 1. aprile 2004, su fr. 1'808.05 dal 1. aprile 2004, su fr. 3'440.45 dal 1. aprile 2005, su fr. 3'659.85 dal 1. aprile 2006, su fr. 2'936.85 dal 1. aprile 2007 e su fr. 625.95 dal 1. luglio 2007 (ultimo trimestre 2007)." (Doc. XXXII) Il citato conteggio risulta essere corretto. I contributi sono stati determinati sulla base dei salari dichiarati dalla CV 1 alla Cassa \_\_\_\_\_ per il periodo 1° luglio 2003 - marzo 2007 (primo trimestre) ed il contributo di entrata per i quattro dipendenti della società corrisponde a fr. 2'720.-- (4 x 680). Per quanto riguarda gli interessi, al conteggio semplificato della Fondazione AT 1 può essere prestata adesione. 2.8. La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili. In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accolte all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell'ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.